logo FiscoOggi
Image not found or type unknown

Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)

Dal mondo

Ocse: con i safe harbour tutti i vantaggi in un solo colpo

11 Luglio 2013

Le nuove linee guida, approvate di recente, offrono una serie di vantaggi per ridurre gli oneri a carico dei contribuenti

Thumbnail
Image not found or type unknown

La revisione deella Section E sui safe harbour del quarto capitolo delle Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations fornisce nuove opportunità per ridurre gli oneri di conformità a carico ai contribuenti, garantendo contemporaneamente maggiori certezze sulle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento alle imprese di minori dimensioni e/o per le transazioni meno complesse.

I vantaggi indicati nelle linee guida Ocse

Passiamo ad esaminare per punti i vantaggi del safe harbour illustrati nella "nuova" sezione E delle linee guida:

- semplificare e ridurre gli oneri di conformità relativi alla determinazione e alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le transazioni e/o i contribuenti ammessi a beneficiare del safe harbour. I vantaggi, in particolar modo, sono tanto maggiori quanto minore è il rischio per l'Amministrazione fiscale che deriva dal mancato rispetto del principio di libera concorrenza (ad esempio a causa dell' esiguo ammontare di transazioni infragruppo) rispetto agli oneri di compliance che il contribuente dovrebbe sostenere (analisi di comparabilità, eventuale analisi di benchmark...). In tal senso l'introduzione di un safe harbour potrebbe addirittura incrementare il livello di compliance tra i contribuenti di minori dimensioni che percepiscono come basso il rischio di essere sottoposti a verifica fiscale.
- assicurare maggiore certezza in quanto il "prezzo" delle transazioni intercompany nell'ambito del safe harbour sarà accettato dalla Amministrazione fiscale al semplice

soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità ed al rispetto delle regole fissate nel safe harbour medesimo.

- permettere alle Amministrazioni fiscali di reindirizzare le proprie risorse dai casi a minor rischio (regolati tramite il safe harbour) verso transazioni e/o contribuenti più complessi e/o ad alto rischio

Le raccomandazioni dell'Ocse

Superato definitivamente l'approccio tout court negativo verso i safe harbour, la nuova sezione E delle linee guida fornisce le seguenti raccomandazioni al fine di minimizzare o sterilizzare i rischi che il loro utilizzo può far sorgere.

Al fine di ridurre il rischio di doppia imposizione o doppia non imposizione, così come di illegittima pianificazione fiscale, la principale raccomandazione delle guidelines consiste, come anticipato, nella introduzione di safe harbour ad adesione volontaria su base bilaterale o multilaterale, in particolare per transazioni meno complesse e/o contribuenti di minori dimensioni. Le fattispecie più complesse (e/o a rischio più elevato) dovrebbero invece continuare ad essere approcciate applicando il principio di libera concorrenza case by case, seguendo puntualmente le indicazioni delle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento.

L'allegato I al capitolo IV fornisce a tal proposito dei *sample memoranda of understanding* che le autorità competenti possono utilizzare come base di negoziazione per la sottoscrizione di safe harbour bilaterali o multilaterali in situazioni appropriate e per fattispecie di transfer pricing con caratteri comuni.

Per quel che concerne i safe harbour unilaterali viene inoltre puntualizzato che, come regime facoltativo rispetto alla puntuale applicazione del principio di libera concorrenza, il contribuente potrebbe comunque essere disposto a correre il rischio di doppia imposizione per transazioni meno complesse quando i costi di compliance del transfer pricing sono elevati.

Infine sempre per i safe harbour unilaterali la "nuova" sezione E delle linee guida suggerisce alle Amministrazioni fiscali di rendersi comunque disponibili a riconsiderare i risultati fiscali del safe harbour in relazione agli esiti di una eventuale procedura amichevole (mutual agreement procedure).

di
Alessandro Denaro

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/ocse-safe-harbour-tutti-vantaggi-solo-colpo